

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione del Consiglio

Deliberazione 3 agosto 2021, n. 152-13358.

Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e dell'articolo 29 della legge 352/1970 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa popolare), di disposizioni di articoli del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 (Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo risultante dalle successive modificazioni ed integrazioni.

(Proposta di deliberazione n. 167).

(omissis)

Punto 11) Proposta di deliberazione n. 167 “Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e dell'articolo 29 della legge 352/1970 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa popolare), di disposizioni di articoli del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 (Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo risultante dalle successive modificazioni ed integrazioni.

Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione a scrutinio segreto, ai sensi dell'articolo 74, comma 2 del Regolamento: **il Consiglio approva a maggioranza dei Consiglieri assegnati.**

Il Consiglio regionale del Piemonte

visto l'articolo 75 della Costituzione, ove si prevede che cinque consigli regionali possano richiedere l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge;

visto l'articolo 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), ove si stabilisce che, nel caso di richiesta di referendum di cui all'articolo 75 della Costituzione da parte di non meno di cinque consigli regionali, la richiesta stessa deve contenere, oltre al quesito e all'indicazione delle disposizioni di legge delle quali si propone l'abrogazione, l'indicazione dei consigli regionali che abbiano deliberato di presentarla, della data della rispettiva deliberazione, che non deve essere anteriore di oltre quattro mesi alla presentazione e dei delegati di ciascun consiglio, uno effettivo e uno supplente;

visto l'articolo 30 della legge 352/1970, ove si prescrive che la deliberazione della richiesta di referendum deve essere approvata dal Consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati e deve contenere l'indicazione della legge o della norma della quale si proponga l'abrogazione, in conformità alle disposizioni dell'articolo 27 della medesima legge;

vista l'approvazione della delibera del Consiglio regionale della Lombardia del 13 luglio 2021, n. XI/1929 con la quale si invita ad adottare analoga deliberazione da parte degli altri consigli regionali;

visto l'articolo 93, comma 1, del regolamento interno del Consiglio regionale;

vista la breve relazione illustrativa della proposta referendaria allegata alla presente deliberazione (allegato A),

delibera

1) di presentare richiesta di referendum abrogativo di disposizioni di articoli del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 (Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della l. 25 luglio 2005, n. 150) nel testo risultante dalle successive modificazioni ed integrazioni, secondo il seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il Decreto Legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 (Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei Consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005 n. 150), risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 8, comma 1, limitatamente alle parole "esclusivamente" e "relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a)"; art. 16, comma 1, limitatamente alle parole: "esclusivamente" e "relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e)"?».

2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

Consiglieri assegnati	51
Maggioranza assegnati	26
Presenti	42
Favorevoli	32
Contrari	3
Astenuti	/
Non votanti	7

Allegato A)

Come noto l'articolo 75 della Carta costituzionale prevede e disciplina l'istituto del referendum popolare abrogativo finalizzato alla abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, individuando i soggetti proponenti (cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali), le materie non ammesse a referendum abrogativo (le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali), i quorum richiesti per la validità del referendum e per la approvazione del quesito referendario, demandando alla legge le modalità attuative dell'istituto referendario.

La disciplina attuativa è stata definita dalla legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo) con la quale, tra l'altro, e per quanto in questa sede maggiormente interessa e rileva, si dispone in ordine all'iter di presentazione delle richieste referendarie di iniziativa dei consigli regionali ed ai fini della verifica di regolarità e successivo giudizio di ammissibilità delle proposte di referendum abrogativo.

Il presente quesito referendario è diretto ad attribuire un uguale potere di discussione e deliberazione ai componenti “laici”, avvocati e professori universitari, e “togati”, magistrati, in tutte le materie di competenza del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari.

In particolare, mediante la modifica degli articoli 8 e 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 attuativo della riforma dell’ordinamento giudiziario di cui alla legge 25 luglio 2005, n. 190, anche i componenti “laici” dei due organismi potranno formulare i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati, competenza attribuita attualmente in via esclusiva ai componenti “togati”.

La normativa di risulta consentirà, quindi, una partecipazione “paritaria” a tutti i componenti dei suddetti organi dell’ordinamento giudiziario nelle discussioni e deliberazioni, senza distinzione di materie tra componenti “laici” e “togati”.

(omissis)